

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile

Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2013 Reg. Gen. e vertente

TRA

SOCIETA' DEBITRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore **OMISSIS**, quest'ultimo anche in proprio quale **FIDEIUSSORE**, nonché quale socio accomandatario e legale rappresentante della società "**FIDEIUSSORE S.a.s.**";

- attori -

CONTRO

BANCA CREDITRICE

- convenuta -

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso mediante il deposito delle note di trattazione scritta pervenute ai fini della comparizione all'udienza del 25 maggio 2021, trattata ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La **SOCIETA' DEBITRICE**, nonché i fideiussori **OMISSIS**, la società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**" chiamavano in giudizio la **BANCA CREDITRICE**, esponendo: che la **SOCIETA' DEBITRICE** nel marzo 2010 apriva un conto corrente n. omissis, con affidamento presso la filiale di omissis della Banca convenuta; che venivano anche aperti i conti anticipi n omissis (conto anticipi su fatture) e n. omissis (conto anticipi sbf), con affidamento; che i predetti rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da **OMISSIS** e dalla società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**" a garanzia dell'adempimento di operazioni bancarie di qualunque natura; che, come si evinceva dall'analisi tecnica di parte, nel corso del rapporto la Banca aveva praticato l'anatocismo e l'anatocismo nascosto in quanto i conti di corrispondenza ricevevano le competenze dei conti anticipi, capitalizzando periodicamente interessi passivi, c.s.m. ed altri costi, nonché commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta, spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non pattuite;

che, inoltre, l'istituto bancario aveva addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione ed accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle c.m.s., nonché applicato spese di gestione, assicurazione e altri costi dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro, determinato ed determinabile, e comunque, ingiustificati; che la **SOCIETA' DEBITRICE** in data 14.11.2012 aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario n. 022/12650545, di originari € 100.000,00 al tasso fisso del 8,00% (TAEG 11,517%), che prevedeva un piano di rimborso con il metodo c.d. alla francese, mediante il pagamento di n.12 rate mensili (ultima scadenza il 14.11.2013);

che la sottoscrizione del rimborso mediante detto piano di ammortamento, determinata da abuso di posizione dominante, comportava un meccanismo anatocistico e che la somma mutuata veniva utilizzata per abbattere l'esposizione debitoria del conto ordinario, invero inficiato da addebiti di competenze non dovute, con conseguente solo parziale realizzazione della traditio rei e con parziale beneficio dall'erogazione del mutuo;

che, in corso di esecuzione dei rapporti in esame, la banca mutava i tassi di interesse sia debitori che creditori in senso sfavorevole alla correntista mediante decisioni unilaterali ed in assenza di qualsivoglia

comunicazione scritta alla cliente e ai fideiussori in violazione dell'art. 118 T.U.B. e dell'art. 1346 c.c., con conseguente inefficacia delle variazioni sfavorevoli alla cliente; che l'enormità delle spese, commissioni ed interessi pretesi e percepiti dall'Istituto bancario sin dall'inizio del rapporto e le effettive modalità con le quali si svolgeva il rapporto causavano gravi danni economici alla società attrice e alla sua attività commerciale, nonché un danno ingiusto alla reputazione e discredito morale; che le obbligazioni fideiussorie erano nulle e, quindi, invalide in quanto non indicavano il limite massimo entro cui venivano assunte in contrasto con l'art. 1938 c.c., oltre che violative dell'art. 1956 c.c.

Tutto quanto sopra premesso, gli attori chiedevano di:

“1) Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o del contratto relativo al conto anticipi de quo, perché inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;

2) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;

3) Ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;

4) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;

5) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;

6) Ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;

7) Accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipo de quo (completi delle modifiche nel tempo intervenute e con i fogli condizioni), la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), ritenere e dichiarare che non sono dovuti, sin dall'inizio del rapporto, tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;

8) Conseguentemente e per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nel qual caso nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), dalle

commissioni di massimo scoperto, sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;

9) Ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;

10) Da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione dei singoli rapporti in poi e fino ad intervenuta revoca/chiusura (conti correnti e conti anticipi), il tutto alla stregua dei criteri spiegati in atti;

11) Ritenere e dichiarare nulla per i motivi di cui in narrativa e comunque per insufficiente determinatezza e/o perché illegittimamente applicata, la previsione, contenuta nel contratto di mutuo chirografario stipulato in data 14/11/2012, di utilizzare un meccanismo di calcolo (metodo c.d. "alla francese") anatocistico, nonché ritenere e dichiarare che la somma erogata è servita ad abbattere l'esposizione debitoria del conto ordinario. Conseguentemente e per l'effetto ricalcolare ed accertare il saldo attuale, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi al tasso legale. All'esito del predetto ricalcolo, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della "**SOCIETA' DEBITRICE**" oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.

12) Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa e/o esigenze connesse alla crisi che negli ultimi anni ha attanagliato tutta la nostra economia interna).

13) All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della "**SOCIETA' DEBITRICE**", oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.

14) Conseguentemente e per l'effetto, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante a credito di parte attrice, all'esito dell'accertamento del diverso dare/avere tra le parti e/o a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

15) Condannare, comunque, l'azienda di credito convenuta "**BANCA CREDITRICE**" al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, a quella somma, ritenuta di giustizia, e valutata in via equitativa, non potendosi all'uopo prescindere dalla storia aziendale, dal volume degli affari, dagli interessi economici in gioco e dal pregiudizio arrecato;

16) Ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere le garanzie fideiussorie nei confronti della società attrice, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque, potrebbe

comunque farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;

17) Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fidejussioni di cui infra perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ed in ogni caso nulle per tutte le motivazioni di cui in atti; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.

Con comparsa depositata in data 13 giugno 2014 si costituiva in giudizio **BANCA CREDITRICE**, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione articolata da parte attrice, contestava gli assunti attorei e, altresì, svolgeva domanda riconvenzionale diretta alla condanna degli attori al pagamento delle somme verificate, a seguito di indagine eventualmente svolta in corso di giudizio, a saldo dei rapporti.

Pertanto, la Banca convenuta chiedeva: “In via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito; nel merito

1) Accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle fidejussioni rilasciate dal sig. **OMISSIS** e dalla “**FIDEIUSSORE S.A.S.**” nell'interesse della **SOCIETA' DEBITRICE** ed a favore della **BANCA CREDITRICE** e preclusa possibilità ai fidejussori di opporre le eccezioni, di cui all'art.1945 c.c., avuto riguardo alla natura autonoma delle fidejussioni, con cui i fidejussori hanno derogato alla cennata norma di carattere dispositivo, giusta le motivazioni spiegate in atto e qui richiamate;

2) accertare e dichiarare la validità dei contratti bancari sottoscritti dalla **BANCA CREDITRICE** e dalla **SOCIETA' DEBITRICE** e dai suoi garanti delle loro clausole negoziali previdenti gli interessi ultralegali, la loro capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto, le commissioni, le valute, le spese di tenuta e gestione conti ed il non superamento dei tassi soglia, rigettare tutte le domande ex adverso formulata, anche di risarcimento danni, ritenendole infondate in fatto ed in diritto per via delle contestazioni, eccezioni e argomentazioni, di cui al presente atto oltre a non essere provate; sempre nel merito e in via riconvenzionale

1) accertare e dichiarare che la **BANCA CREDITRICE** in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dei garanti sig. **OMISSIS** e “**FIDEIUSSORE S.A.S.**” in persona del legale rappresentante pro tempore della somma pari ad € 217.955,64 (di cui € 18.576,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. omissis, € 89.735,02 derivanti da insoluti di portafoglio (RIBA) ed € 109.644,18 per mutuo chirografario n. omissis rimasto integralmente impagato) oltre interessi convenzionali al tasso del 9,050% sul saldo debitore di c/c n. omissis dal 7 marzo 2014 al soddisfo ed al tasso del 8,00% dal 7 marzo 2014 al soddisfo per l'esposizione derivante dal mutuo chirografario ed oltre interessi legali dal 7 marzo 2014 al soddisfo sull'insoluto di portafoglio oppure di quella diversa somma che dovesse risultare attraverso l'indagine volta a verificare ed accertare l'effettivo saldo dare – avere oltre interessi convenzionali e legali, spese e commissioni dal dovuto al soddisfo;

2) e, per l'effetto, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale condannando in solido tra loro la **SOCIETA' DEBITRICE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i garanti sig. **OMISSIS** e “**FIDEIUSSORE S.A.S.**” in persona del legale rappresentante pro tempore, questi ultimi nei limiti della fidejussione prestata, a pagare alla **BANCA CREDITRICE** in persona del Presidente pro tempore, la somma di € 217.955,64 (di cui € 18.576,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. omissis, € 89.735,02 derivanti da insoluti di portafoglio (RIBA) ed € 109.644,18 per mutuo chirografario n. omissis rimasto integralmente impagato) oltre interessi convenzionali al tasso del 9,050% sul saldo debitore di c/c n. omissis dal 7 marzo 2014 al soddisfo ed al tasso del 8,00% dal 7 marzo 2014 al soddisfo per l'esposizione derivante dal mutuo chirografario ed oltre interessi legali dal 7 marzo 2014 al soddisfo sull'insoluto di portafoglio, oppure quella diversa somma che dovesse risultare

attraverso l'indagine volta a verificare ed accertare l'effettivo saldo dare – avere oltre interessi convenzionali e legali, spese e commissioni dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.

Assunta la prova orale ammessa ed assegnato il procedimento alla scrivente, con ordinanza del 15 novembre 2019 veniva rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, ritenuta non necessaria c.t.u. contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25 maggio 2021, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020, come da decreto del 23.12.2020, le parti comparivano mediante il deposito di note di trattazione scritta e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.

2. La società **SOCIETA' DEBITRICE**, nonché i fideiussori **OMISSIS** e la società **“FIDEIUSSORE S.A.S.”** deducevano di avere acceso il rapporto di conto corrente bancario n. omissis con affidamento, presso la filiale di omissis della **BANCA CREDITRICE**, e i conti anticipi n. omissis (conto anticipi su fatture) e n. omissis (conto anticipi sbf), con affidamento.

Esponevano che, in relazione ai predetti rapporti bancari, non sussisteva valida pattuizione contrattuale scritta e, al contempo, lamentavano la nullità delle clausole che prevedevano l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto, di valute fittizie e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto per indeterminatezza.

Chiedevano, pertanto, previa declaratoria di nullità delle predette clausole, fatta salva l'ipotesi di nullità per mancanza di contratto scritto, di rideterminare il saldo dei conti corrente, con applicazione degli interessi al tasso legale ed epurandoli da interessi e costi non dovuti.

Gli attori deducevano in giudizio, altresì, il rapporto di mutuo chirografario n. omissis intrattenuto con la medesima banca convenuta, deducendo in relazione ad esso sia l'applicazione di un meccanismo anatocistico derivato dalla previsione di rimborso della somma mutuata mediante ammortamento c.d. alla francese, sia l'utilizzo della somma mutuata per ripianare l'esposizione debitoria di conto corrente della **SOCIETA' DEBITRICE**, indebitamente maturata, chiedendo di rideterminare il saldo sviluppando i conteggi al tasso legale.

Così ricalcolati i rapporti dare - avere con riguardo ai rapporti sopra richiamati ed in ipotesi di esito di c.t.u. a credito a favore della correntista/mutuataria, parte attrice chiedeva di obbligare la banca convenuta a corrispondere la somma così risultante a titolo di ripetizione di indebitato, oltre al risarcimento del danno patito per l'applicazione di clausole illegittime.

2.1 Rapporti di conto corrente ed anticipi; mutuo chirografario.

Venendo alla trattazione delle questioni secondo l'ordine logico – giuridico, va anzitutto esaminata la dedotta nullità dei rapporti bancari per mancanza di pattuizione scritta.

Ferma la contraddittorietà della difesa attorea che, per un verso, lamentava il difetto di contratti redatti per iscritto e, per altro verso, deduceva la nullità delle previsioni per indeterminatezza, occorre rilevare che la **BANCA CREDITRICE** nel costituirsi in giudizio, produceva i contratti relativi ai rapporti di conto corrente ed anticipi intercorsi con la **SOCIETA' DEBITRICE**, sottoscritti da quest'ultima, dai quali emergeva peraltro che la correntista aveva trattenuto copia del contratto, come da specifica sottoscrizione. La banca convenuta produceva, altresì, il contratto in forma scritta del mutuo n. omissis, anch'esso sottoscritto dalla mutuataria.

Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto di forma, essendo i rapporti intercorsi tra la **BANCA CREDITRICE** e la **SOCIETA' DEBITRICE** fondati su pattuizione scritta.

Non coglie nel segno, al fine di inferire la nullità insanabile dei contratti, la difesa attorea secondo la quale essi non sarebbero sottoscritti dall'Istituto bancario.

È sufficiente richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 che ha affrontato e deciso la questione del contratto c.d. monofirma, ovvero del contratto firmato solo dal cliente e non anche dalla banca, in senso favorevole alla sua piena validità: "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d. lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass. Civ., SS.UU., 16/01/2018, n. 898).

Ha fatto seguito l'ordinanza n. 14646/2018 in tema di contratti bancari, secondo le quali "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass. Civ., sez. I, 06/06/2018, n. 14646; cfr. Cass. Civ., sez. I, 18/06/2018, n. 16070).

Detto assunto costituisce pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, non avendo peraltro parte attrice argomentato in diritto la propria deduzione difensiva idonea a superare la consolidata ermeneutica.

Inoltre, non risponde al vero l'asserto attoreo secondo il quale la banca avrebbe prodotto in giudizio solo i documenti di sintesi.

Dalla documentazione versata in atti dalla banca convenuta emergeva la produzione del documento di sintesi che costituiva il frontespizio dei contratti di conto corrente, cui seguiva il contratto sottoscritto dalla **SOCIETA' DEBITRICE**, unitamente alle condizioni contrattuali (vedi doc. 1, 2, 3 produzione **BANCA CREDITRICE**).

Allo stesso modo (vedi doc. 7), oltre al documento di sintesi, veniva prodotto il contratto di mutuo chirografario ed il relativo piano di ammortamento.

L'esame dei documenti consente, poi, di verificare che venivano pattuite le condizioni contrattuali ed economiche dei rapporti di conto corrente, con l'indicazione dei tassi di interesse, dei criteri e periodicità della capitalizzazione degli interessi, della commissione di disponibilità fondi, delle valute e degli ulteriori costi.

Quindi, è superata perché infondata ogni contestazione relativa all'applicazione di interessi a un tasso ultralegale e all'indeterminatezza delle clausole contrattuali inerenti le condizioni economiche dei rapporti perché asseritamente non pattuiti.

Da ultimo, va osservato che non conducente, ai fini dell'inefficacia ed inapplicabilità delle condizioni contrattuali e dei tassi d'interesse ivi indicati asserite da parte attrice, l'argomento tratto dalla produzione delle copie fotostatiche dei contratti in luogo dell'originale.

L'art. 2719 c.c., infatti, prevede che "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta."

Sentenza, Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Anna Smedile, del 18.10.2021 n. 1036

Con l'effetto che ben può riconoscersi efficacia ai contratti prodotti in giudizio in fotocopia in difetto di disconoscimento operato da parte attrice nel rispetto delle forme e dei termini di legge, non potendo la mera asserita inefficacia della copia valere in tal senso.

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, seppur non richieda formule sacramentali, non può avvenire con clausole di stile, generiche o onnicomprehensive; piuttosto va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare ma soprattutto degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, impone, ai sensi dell'art. 2719 c.c., che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni.

E ciò in conformità a quanto già ritenuto con ordinanza del 15 novembre 2019 con la quale si riteneva non necessario dare corso alla procedura di verifica chiesta dalla banca convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sul presupposto che non era stata specificamente e tempestivamente (alla prima udienza di comparizione e trattazione) dichiarata la non conformità della copia fotostatica dei contratti prodotti dalla convenuta all'originale.

Va anche considerato che la banca convenuta produceva, contestualmente al deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli originali dei contratti già prodotti in copia come allegati alla comparsa di costituzione e risposta, nella persistenza di parte attrice nelle proprie difese.

Cosicché, deve ritenersi accertata e va affermata la validità dei contratti dedotti in giudizio, non sussistendo alcuna invalidità per difetto di forma scritta o indeterminatezza delle clausole contrattuali.

Venendo, poi, alla dedotta applicazione di interessi anatocistici, parte attrice lamentava che l'Istituto bancario capitalizzava trimestralmente gli interessi debitori ed applicava una forma di anatocismo asseritamente "occulto", dal momento che venivano girate sul rapporto di conto corrente n. 922459 tutte le competenze trimestrali dei conti anticipi.

Tale capitalizzazione deve ritenersi legittimamente applicata all'inizio del rapporto di conto corrente n. 922459 e dei conti anticipi n. omissis1, stipulati in data 18.03.2010.

Anzitutto, occorre osservare che il c.d. anatocismo bancario è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 - che ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con deliberazione del 9 febbraio 2000 il C.I.C.R., vigente al tempo della stipula, ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che:

- 1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
- 2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- 3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 si deve, quindi, ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute – come nel caso di specie - nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera e che rispettino i requisiti previsti dalla stessa.

Nella specie, le parti concordavano ed adottavano, sottoscrivendo i relativi contratti di conto corrente, di affidamento e di aperture di credito, il regime della reciprocità nella liquidazione trimestrale degli interessi (art. 7 contratto di conto corrente ordinario, clausola specificamente approvata per iscritto dalla correntista).

Peraltro – ed è profilo assorbente – parte attrice si limitava a dedurre l'illegittimità della pattuita capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza nulla specificamente allegare in ordine alla concreta applicazione anatocistica nel corso di esecuzione dei rapporti e al quantum dell'indebito, cosicché non era neanche possibile individuare eventuale violazione dell'art. 120 cit., come novellato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche alla luce della delibera CICR del 3 agosto 2016.

Venendo, poi, all'asserito anatocismo "occulto" praticato sui conti anticipi, va richiamato che questo è accessorio rispetto al conto corrente ordinario: le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; il rapporto tra la banca e il cliente viene rappresentato, invece, esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie e dalle fatture presentate per l'incasso (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16/03/2018, n. 6575).

Il funzionamento delineato comporta un collegamento negoziale tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza, al punto che può ritenersi che unica sia l'operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere.

Cosicché, non si ravvisa alcuna forma di anatocismo in ragione ex se dell'operatività del predetto collegamento ed è superata la prospettata inapplicabilità del principio di reciprocità al conto anticipi, le cui condizioni economiche erano peraltro pattuite tra le parti.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice lamentava che essa veniva applicata al rapporto principale e percepita anche sui conti anticipi, senza fornire la modalità di calcolo, l'oggetto e la causa negoziale, così assurgendo a duplicazione del tasso di interesse applicato, piuttosto che a remunerazione per il mancato utilizzo del credito concesso.

L'espressione "commissione di massimo scoperto" è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido e applicata, in aggiunta agli interessi.

Come si evince dalle pattuizioni contrattuali in atti, le parti convenivano una commissione per disponibilità fondi per il caso di concessione di affidamento a valere sul conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme, prevedendone l'applicazione con periodicità trimestrale ed in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento concesso.

All'evidenza, nella specie, la commissione di massimo scoperto consisteva nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore della correntista, cosicché la

pattuizione, oltre essere specifica e determinata, era assistita da causa, così dovendosi ritenere superate le doglianze svolte in parte qua dagli attori.

Proprio per questa sua funzione, infatti, la commissione in questione non può essere considerata priva di causa, aggiungendosi agli interessi passivi, la cui previsione era compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale a condizione che le parti avessero – come in effetti hanno fatto - previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità.

Considerato che anche tale aspetto è stato oggetto di apposita pattuizione contrattuale e che si specificava su quali importi e per quali periodi essa era applicata, oltre la previsione della periodicità trimestrale, si consentiva alla correntista di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.

Per l'effetto, la pattuizione non può essere reputata nulla e nessuna somma può ritenersi illegittimamente percepita dall'istituto bancario a tale titolo.

La doglianza relativa al superamento del tasso soglia di usura, dedotta solo nella memoria istruttoria depositata da parte attrice ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.c. va ritenuta inammissibile, in quanto essa costituisce allegazione nuova rispetto alle domande proposte nell'atto introduttivo, e non precisazione o modificazione di quelle precedentemente avanzata.

Parte attrice, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio non lamentava l'usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente ordinario e conto anticipi n. omissis (limitandosi nelle conclusioni rassegnate a chiedere la declaratoria del criterio di rilevazione dell'usura, senza svolgere alcuna domanda di accertamento di nullità delle pattuizioni sopra soglia), chiedendo solo nella memoria istruttoria sopra richiamata la verifica delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente.

In ogni caso, va rilevato che parte attrice si limitava ad una mera sommatoria del tasso per utilizzi rispettivamente oltre € 100.000,00 ed oltre 300.000,00 e del tasso di commissione disponibilità fondi, inferendo il superamento del tasso soglia, senza neanche produrre i decreti ministeriali del periodo di riferimento. Piuttosto, veniva fatto richiamo imprecisato ad un decreto ministeriale privo di alcuna contestualizzazione temporale con i rapporti di cui trattasi. Ed invero, sul punto, la giurisprudenza cui aderisce questo Giudice ritiene che mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, costituisce elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile (cfr. in questo senso, Cass. Civ., Ord. Sez. 3, 30/01/2019 n. 2543).

Va anche rilevata l'inammissibilità del profilo del tutto nuovo contenuto nella comparsa conclusionale in ordine al concorso degli interessi moratori alla determinazione del tasso usurario.

Con riguardo all'asserita illegittima applicazione delle valute applicate dalla Banca, la contestazione avanzata è assolutamente generica.

Tale censura, infatti, risulta sviluppata con considerazioni di ordine generale ed astratto, che prescindono sia dalle clausole negoziali pattuite, sia dalla disciplina normativa in materia, sia dall'effettiva applicazione in corso di rapporto.

Quanto, poi, all'asserito addebito di spese non pattuite o, comunque, non dovute, nel formulate la doglianza gli attori prescindevano dall'esame dei rapporti dedotti in lite, e ciò anche dopo la produzione di essi in giudizio, atteso che gli stessi contengono una puntuale previsione degli oneri e delle spese a carico della correntista.

Allo stesso modo, del tutto generica ed imprecisata, risolvendosi in una clausola di stile, era la doglianza attorea in ordine all'illegitimo esercizio dello ius variandi, asseritamente operato in senso sfavorevole ed unilateralmente dall'Istituto bancario. Detta aspecificità della difesa rimaneva tale anche a seguito della produzione documentale di parte convenuta, essendosi astenuta parte attrice pure dall'obbligo allegativo di indicare i tempi e modi con cui la banca avrebbe in concreto provveduto, pur non avendone il potere, a modificare unilateralmente le condizioni di contratto, in pregiudizio del correntista.

Oltre alle argomentazioni che precedono in punto di validità dei rapporti dedotti in giudizio e, quindi, di reiezione della domanda di accertamento della nullità di clausole contrattuali, la domanda di ripetizione di indebito consegue ad un evidente difetto di allegazione, con assorbimento del profilo di ammissibilità della stessa.

Come già sopra accennato e come è il caso di ulteriormente specificare, costituisce principio generale quello secondo il quale l'istante non può limitarsi a formulare le proprie domande mediante generiche contestazioni ed allegazioni.

Nell'ambito dell'iniziativa giudiziaria volta ad ottenere la restituzione di somme non dovute dal correntista ed addebitate sul conto corrente, l'onere della prova e, quindi, di allegazione non può che ricadere integralmente a suo carico (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Da ciò discende come corollario che l'attore ha innanzitutto l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate.

Va censurato, infatti, per vizio di allegazione l'atto di citazione che si limita a esporre deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (cfr. Trib. Milano 24.09.2013).

È stato pure sottolineato che il richiamo alla normativa applicabile, senza riferimento specifico alla fattispecie oggetto di giudizio, finisce col rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla adesione del decidente ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria specifica pretesa (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233 cit.).

Più nel dettaglio, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici o per contestare il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della commissione di massimo scoperto e di ulteriori spese deve allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate cfr. Trib. Ferrara, 30 ottobre 2015, n. 927; Trib. Bari, 17 marzo 2015, n. 1215; C. Appello Lecce, 19 ottobre 2015; C. Appello Torino, 7 ottobre 2015, n. 1765; Trib. Livorno, 5 agosto 2014; Trib. Monza, 23 novembre 2015, n. 2904).

L'istante, dunque, è tenuto, oltre che a produrre i contratti e gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, anche ad allegare e provare le singole poste ritenute indebite, ovvero indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia o, comunque, dell'addebito di somme non dovute, nonché ad allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel periodo di riferimento.

Le contestazioni, dunque, devono vertere su specifiche poste passive del conto corrente, individuando quali siano i periodi e quali gli importi rispetto ai quali vi sia stata l'applicazione di interessi usurari e anatocistici o di ulteriori spese non dovute, tali da aver determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Né è possibile supplire al prescritto onere probatorio a mezzo dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né tantomeno facendo ricorso ad una consulenza tecnica contabile, non potendo il Giudice accogliere richieste del tutto esplorative (sul principio cfr. Cass. Civ., sez. III, 24/05/2013, n.12990; Cass. Civ., sez. VI, 08/02/2011, n.3130).

Le allegazioni e contestazioni generiche, quindi, sono inammissibili e, sulla scorta di tutto quanto sopra premesso in diritto, tali devono ritenersi quelle svolte nel caso di specie, ove gli attori non allegavano specificatamente, né tantomeno esaustivamente fornivano la prova dei propri assunti in maniera funzionale alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo, essendosi limitati ad una generica esposizione di nozioni ed orientamenti giurisprudenziali in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, allo ius variandi, etc. all'illegittima applicazione dei giorni valuta, senza alcun riferimento specifico alla regolamentazione dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio e alle modalità con le quali la banca dava ad essi esecuzione nel corso del rapporto.

La genericità delle allegazioni svolte negli atti difensivi era altresì confermata dal richiamo alla consulenza di parte, che non consentiva di supplire al deficit allegati, dal momento che non operava un analitico riferimento alle singole poste attive e/o passive della movimentazione bancaria dei conti correnti, né riportava i criteri di calcolo in relazione alle molteplici doglianze svolte in citazione, né esplicitava le conclusioni rassegnate sulla base di premesse ragionate e logiche.

Ad avviso del decidente, quindi, la consulenza tecnica contabile espletata in corso di causa si sarebbe rivelava del tutto esplorativa e, invero, non ammissibile, così confermando anche in parte qua l'ordinanza istruttoria del 15 novembre 2019, di cui parte attrice chiedeva la revoca pure in sede di precisazione delle conclusioni, reiterandola nella comparsa conclusionale.

All'evidenza, all'onere deduttivo non poteva supplire la c.t.u. chiesta in corso di giudizio, né la genericità delle allegazioni era giustificata dall'asserita mancata disponibilità dei contratti e dei documenti contabile e ciò per vari ordini di motivi.

Anzitutto, come si evince dalla documentazione in atti, la società **SOCIETA' DEBITRICE**. chiedeva ai sensi dell'art. 119 t.u.b. copia – per quanto qui di interesse - dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio e gli aggiornamenti contrattuali con missiva datata 16 ottobre 2013, pervenuta alla conoscenza della banca in data 22.10.2013. Non chiedeva gli estratti di conto corrente ed altra documentazione, così palesando inequivocabilmente di esserne nella disponibilità o, comunque, di volontariamente prescindere nella redazione della perizia di parte, recante la data del 2 agosto 2013 (addirittura confezionata prima dell'istanza ex art. 119 t.u.b.) e ai fini dell'introduzione del giudizio.

Ora, come prevede l'art. 119 t.u.b. il correntista ha diritto di ottenere, a proprie spese ed entro un congruo termine (comunque non oltre novanta giorni) copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Inspiegabilmente, parte attrice, a distanza solo qualche settimana e senza attendere 90 giorni e l'esito dell'istanza di acquisizione della documentazione contabile presso l'istituto bancario, provvedeva alla notifica dell'atto di citazione, ivi rassegnando allegazioni generiche e prive di riferimento ai contratti e alla loro effettiva esecuzione, senza produrre la documentazione a corredo della domanda di cui era onerata.

Cosicché, la mera richiesta di accesso formulata dalla correntista anteriormente all'introduzione del giudizio - questa avvenuta a distanza non congrua dalla presentazione dell'istanza - diveniva un mero passaggio formalistico non rispondente ad una seria esigenza di difesa, né consentiva di legittimare l'ordine di esibizione richiesto ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Inoltre – ed è profilo dirimente – l'ordine ex art. 210 c.p.c. non poteva avere ad oggetto gli estratti conto dei rapporti, considerato che questi non erano stati previamente oggetto dell'istanza di cui all'art. 119 t.u.b. (svolta solo con riguardo ai contratti e alle modifiche contrattuali).

Come è noto, l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è suscettibile di accoglimento ove difetti la preventiva richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. in ossequio al principio per la quale l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione anteriormente al giudizio.

È pacifico, infatti, anche nella più recente giurisprudenza di merito cui questo Giudice aderisce in quanto coerente con il principio della domanda che governa il rito civile, che nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 t.u.b. di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.

Nel caso in cui l'attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr., in tal senso, Tribunale Roma, sez. XVII, 31/05/2018, n. 10822; Tribunale Modena, sez. I, 25/02/2016, n. 429; Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98).

Inoltre, fermi i propri oneri probatori, parte attrice aveva uno specifico onere di conservazione della documentazione contabile relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca e avrebbe potuto utilmente avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., solo deducendo e dimostrando l'indisponibilità della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti dovuti a forza maggiore o a causa o impossibilità sopravvenute ad essa non imputabili.

Si deve ancora rilevare che la stessa istanza ex art. 210 c.p.c. era stata avanzata da parte attrice in maniera generica con riguardo a tutti indistintamente gli estratti conto, mentre gli attori ne erano già nella disponibilità, quantomeno in parte, secondo quanto emergeva dalla documentazione esaminata dal perito di parte.

Per tale ragione l'ordine di esibizione degli estratto conto veniva dichiarata inammissibile, con valutazione da confermarsi in questa sede.

Con riguardo, poi, all'ordine di esibizione dei contratti, esso era inammissibile in quanto reso assorbito dalla produzione documentale degli stessi da parte della banca convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (produzione in copia) e alla memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 (produzione in originale).

A tutto quanto sopra si aggiunga che il difetto di produzione dei contratti di conto corrente ad opera di parte attrice, peraltro consegnati alla correntista al momento della stipula, non poteva dirsi imputabile alla mancata consegna dei contratti dall'istituto bancario, dal momento che l'art. 119 t.u.b. non ha ad oggetto i contratti (in relazione ai quali si presume che, se redatti - come nella specie - in forma scritta, siano nella disponibilità di tutte le parti contraenti), quanto piuttosto documentazione contabile inerente a singole operazioni, perché formata dalla banca secondo un criterio di vicinanza.

In ogni caso, venivano versati in giudizio sia i contratti sia gli estratti conto già con la costituzione della **BANCA CREDITRICE** e, pertanto, l'asserita mancata consegna dei documenti da parte dell'istituto convenuto non poteva giustificare alcun difetto allegativo, già esercitabile dagli attori nella prima memoria istruttoria, né poteva comportare alcuna inversione dell'onere probatorio che continuava a

gravare su parte attrice, non dispensata dal dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, invero trinceratasi dietro l'inerzia dell'istituto convenuto e dietro l'onere probatorio derivante dal dispiegamento della domanda riconvenzionale.

Nondimeno, parte attrice non precisava opportunamente le proprie allegazioni difensive a supporto delle domande svolte, preferendo dedurre in via principale la mancanza di pattuizione scritta, pure ampiamente riproposta in seno alla comparsa conclusionale anche a seguito della produzione di parte convenuta, rimettendosi all'ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 c.p.c. per colmare il difetto probatorio e rimettendosi ad una c.t.u. contabile per il ricalcolo rapporto di conto corrente in relazione ad una elencazione di nullità delle clausole contrattuali, senza alcun riferimento all'esecuzione dei rapporti.

Cosicché, non sussiste alcun motivo per rivedere il precedente assunto e per rimettere la causa in istruttoria.

Venendo, poi, al vaglio delle domande svolte con riguardo al contratto di mutuo chirografario n. omissis, gli attori lamentavano l'applicazione di interessi anatocistici per effetto della previsione del rimborso della somma mutuata mediante ammortamento alla francese.

L'assunto non è fondato.

Premesso che la previsione di detta forma di rimborso veniva convenuta dalle parti e che non veniva specificamente allegato e provato l'asserito abuso di posizione dominante della banca, occorre osservare che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

L'ammortamento alla francese utilizza una formula di equivalenza finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, senza alcuna trasformazione del tasso di interesse convenuto applicato, che in termini percentuali resta esattamente identico a quello concordato, consentendo altresì – a vantaggio del mutuatario – una rata costante.

Per le suesposte ragioni, è errato affermare che per effetto dell'ammortamento alla francese si corrispondono interessi indeterminati o superiori a quelli convenuti. La sua previsione, inoltre, non incontra alcun limite di validità e non comporta alcuna violazione dei principi di trasparenza bancaria.

Nel caso di specie, peraltro, parte attrice non allegava alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la **SOCIETA' DEBITRICE** e la convenuta fosse viziato da anatocismo, essendosi piuttosto limitata ad affermazioni generiche e alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertarne la sussistenza.

Attese, dunque, l'infondatezza e l'assoluta genericità delle contestazioni formulate, in alcun modo supportate da prove, non poteva essere disposta c.t.u. tecnico contabile, come reiteratamente richiesto da parte attrice, in quanto la stessa avrebbe natura meramente esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è invero mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, come già sopra rilevato in relazione ai rapporti di conto corrente, tale mezzo di indagine non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, va negato qualora la parte aspiri con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, come verificatosi nel caso di specie.

Sentenza, Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Anna Smedile, del 18.10.2021 n. 1036

Il rigetto della domanda di nullità contrattuale e di ripetizione comporta conseguentemente la reiezione anche della doglianza attorea secondo la quale si sarebbe verificata una parziale traditio della somma concessa a mutuo. È superato, infatti, l'assunto attoreo per il quale all'esposizione debitoria di conto corrente, per il cui ripianamento veniva contratto il mutuo, contribuivano interessi e costi non dovuti, invero non specificamente dedotti ed accertati.

A tutto quanto sopra esposto consegue anche il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, in difetto di positivo accertamento dell'invalidità delle pattuizioni contrattuali e dell'addebito di importi non dovuti.

In tema, veniva lamentato un asserito pregiudizio economico, consistito in un'asserita ripercussione sulla stabilità finanziaria e sulla regolarità dei rapporti con il sistema bancario, nonché un danno alla reputazione commerciale e un "discredito patrimoniale e morale", non meglio precisati.

Fermi il deficit in punto di allegazione sul pregiudizio concretamente causato dalla Banca convenuta e l'inammissibilità delle allegazioni difensive articolate nella seconda memoria istruttoria e negli altri atti difensivi depositati dopo lo spirare del termine oltre il quale maturano le preclusioni assertive (rimaste comunque non provate), è sufficiente rilevare che era indimostrato sia il fatto illecito contrattuale, fonte dell'obbligazione riparatoria (invece inspiegabilmente ricondotto da parte attrice sub specie dell'art. 2043 c.c.), sia il danno asseritamente subito.

A tale ultimo riguardo, poi, non può non osservarsi che ogni danno patrimoniale e non patrimoniale va allegato e provato al fine di consentire al Giudice di individuare sia l'an debeat, sia i criteri - anche presuntivi - ai quali fare riferimento per il quantum debeat, non potendosi riconoscere un danno in re ipsa.

Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla liquidazione del danno in via equitativa, ha chiarito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 19/12/2011, n. 27447); non è possibile, invece, mediante il ricorso al criterio equitativo, surrogare l'onere probatorio gravante sull'istante (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4534; Cass. Civ., sez. III, 12/10/2011, n. 20990; Cass. Civ., sez. III, 30/04/2010, n. 10607).

Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso in esame gli attori non deducevano e provavano adeguatamente i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nella vicenda in esame, limitandosi a deduzioni generiche, peraltro sfinite di supporti probatori o documentali e prive, altresì, di indicazione degli elementi sintomatici concreti dai quali poter desumere il pregiudizio effettivamente patito, rimanendo inconcludente al fine la mera produzione dei soli bilanci 2012 e 2013.

In altri termini, la domanda in esame è stata avanzata senza allegare e dimostrare il pregiudizio sofferto ed il nesso eziologico tra danni patiti e l'altrui illecito contrattuale, per cui, a fronte della totale incertezza sull'an e sul quantum dei danni in esame e dei criteri a cui far riferimento per la relativa determinazione, la liquidazione non poteva avvenire neppure in via equitativa, in quanto assumerebbe i contorni di una valutazione che - lungi dall'essere equitativa - sarebbe arbitraria.

La domanda risarcitoria, pertanto, va rigettata.

2.2 Rapporti di fideiussione.

Con riguardo alle doglianze articolate nell'atto introduttivo sulle obbligazioni fideiussorie assunte da **OMISSIS** e dalla società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**", veniva dedotta l'invalidità delle stesse per indeterminazione in violazione dell'art. 1938 c.c. per omessa indicazione dell'importo massimo garantito.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ferma l'assoluta genericità delle doglianze svolte dall'attrice senza riferimento alcuno ai contratti intercorsi tra le parti, anche a seguito della produzione documentale avversaria (valendo in ordine alla validità delle pattuizioni e alla disponibilità di esse quanto sopra rappresentato sia in ordine al valore probatorio della produzione documentale, sia in ordine all'istanza ex art. 119 tub in Repert. n. 1227/2021 del 18/10/2021 coordinamento con l'art. 210 c.p.c.), in diritto occorre richiamare che la fideiussione è il negozio giuridico, previsto e disciplinato dagli artt. 1936 e ss., tramite il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore. Tale istituto giuridico è causalmente diretto a rafforzare la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore, il quale aggiunge la propria obbligazione accessoria a quella del debitore principale.

Una particolare tipologia di fideiussione è costituita dalla c.d. fideiussione omnibus prevista dall'art. 1938 c.c. ai sensi del quale: "la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, con la previsione in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

La fideiussione omnibus, quindi, si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura. Il legislatore proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione omnibus ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito.

Venendo ai rapporti in atti, emergeva: che **OMISSIS** e la società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**", con contratto n. omissis del 14.11.2012, dichiaravano di costituirsi fideiussori a favore della **BANCA CREDITRICE** e nell'interesse della **SOCIETA' DEBITRICE**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del rapporto di mutuo chirografario n. omissis dedotto in giudizio; che, contratto n. omissis del 14.11.2012, **OMISSIS** e la società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**" garantivano, fino all'importo di € 240.500,00, l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **SOCIETA' DEBITRICE** in dipendenza del contratto di affidamento n. omissis (castelletto per sconto ed anticipi mediante accredito sbf di effetti, crediti e altri documenti dell'importo di € 185.000,00 con scadenza il 10.03.2013).

All'evidenza, quindi, non venivano in evidenza fideiussioni omnibus, quanto fideiussioni specifiche ai predetti rapporti, per le quali non era richiesta l'indicazione dell'importo massimo garantito (peraltro espressamente individuato nel rapporto n. omissis del 14.11.2012).

Inoltre, con la fideiussione omnibus n. omissis del 3.03.2010 **OMISSIS** e la società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**" si costituivano fideiussori fino all'importo di € 520.000,00, così soddisfacendo per tabulas il requisito legale richiesto dall'art. 1938 c.c.

Pertanto, l'eccezione di indeterminatezza delle fideiussioni deve essere respinta.

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità delle garanzie per violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la convenuta concesso ulteriore credito alla società garantita pur conoscendo l'aggravarsi della sua situazione economica e senza alcuna specifica autorizzazione da parte dei fideiussori.

In ossequio al generale principio in tema di onere probatorio, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr., Cass. Civ., sez. I, 17/11/2016, n. 23422).

Nel caso in esame, i garanti non dimostravano né un intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale rispetto al momento della concessione della garanzia, né che la banca convenuta fosse consapevole dell'ipotetico detto peggioramento.

Inoltre, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 23/03/2017, n. 7444).

Ciò posto ed applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato – ed è circostanza dirimente ed assorbente ogni ulteriore profilo - che le obbligazioni fideiussorie venivano assunte dalla società **"FIDEIUSSORE S.A.S."**, di cui **OMISSIS** era socio accomandatario e rappresentante legale, nonché da **OMISSIS** in proprio.

Come si evince dalle stesse qualità spese in giudizio da parte attrice, **OMISSIS** era altresì rappresentante legale della **SOCIETA' DEBITRICE**, società correntista e mutuataria. Cosicché è indubitabile la conoscenza dell'andamento dei rapporti bancari e della situazione patrimoniale della società **SOCIETA' DEBITRICE** in capo ai fideiussori.

Ferma l'inammissibilità delle difese nuove svolte per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale con specifico riferimento alla garanzia prestata dalla società **"FIDEIUSSORE S.A.S."**, è appena il caso di precisare che è infondata l'ulteriore deduzione di nullità delle fideiussioni perché costituite da un modello corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI in violazione della disciplina anticoncorrenziale, rilevabile d'ufficio.

In via assorbente, occorre richiamare che la sanzione di nullità prevista dall'art. 33 legge 10 ottobre 1990 n. 287 riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art. 2 della stessa legge e non si estende ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi.

Non può ipotizzarsi, inoltre, il ricorrere di una peculiare ipotesi di invalidità derivata che si possa propagare dall'infrazione anticoncorrenziale ai contratti a valle che ne costituirebbero la concreta attuazione secondo la regola del simul stabunt simul cadent, essendo in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che può senz'altro escludersi sul semplice ed immediato rilievo che le intese censurate non risultano in alcun modo collegate ai singoli contratti con la clientela né per legge né per volontà delle parti e non rappresentano un presupposto di esistenza, validità od efficacia dei medesimi.

A ciò si aggiunga che, benché non vi possa esser dubbio che le norme poste a presidio della concorrenza e del mercato costituiscono norme imperative e inderogabili in quanto poste a tutela di interessi pubblicistici e trascendenti, la loro violazione non può costituire il presupposto per la declaratoria della nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. del singolo contratto a valle, perché non ogni violazione di norme imperative comporta l'invalidità negoziale, ma soltanto di quelle che investono direttamente la causa o l'oggetto del contratto.

Nella fattispecie in questione, tale diretta incidenza della proibizione contenuta nella norma sul contratto a valle non si ravvisa, perché la normativa antitrust non vieta in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali, bensì il comportamento anticompetitivo degli aderenti all'intesa che si pone a monte e prescinde totalmente dai rapporti con la clientela.

Viene quindi in rilievo la nota distinzione tra violazione di norme sull'atto, di norma invalidanti, e violazione di norme sul comportamento, le quali invece possono al più dar luogo all'insorgenza di una obbligazione risarcitoria, ma non compromettono la validità e l'efficacia dei contratti non direttamente incisi dalla norma proibitiva.

Nel caso di specie, alcun onere di allegazione e prova veniva assolto dagli istanti e le fideiussioni devono, pertanto, ritenersi validamente pattuite.

Da ultimo, il rigetto delle domande svolte in ordine ai rapporti oggetto di garanzia rende assorbito il vaglio in ordine all'opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.

In ogni caso, emerge dai contratti di garanzia in atti (n. omissis del 3.03.2010; n. omissis e n. omissis del 14.11.2012) che i sottoscrittori si impegnavano a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta quanto dovuto e rinunciavano ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, con clausole approvate specificamente per iscritto dai garanti.

L'obbligo di effettuare il pagamento "a semplice richiesta" senza opporre eccezioni e l'espressa rinuncia ad opporre le eccezioni previste dalle disposizioni specificatamente indicate riconducono la polizza in questione all'interno dello schema del contratto autonomo di garanzia.

Come è noto, con il contratto autonomo di garanzia una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente ("a prima richiesta") la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni, salva la possibilità di opporre la sola *exceptio doli*, nella specie neppure allegata.

Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la mancanza, nel primo, dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale; questo a differenza della fideiussione, che è invece sempre rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale, ed allo stesso inscindibilmente legato.

Pertanto, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.

Come affermato dalle Sezioni Unite, "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. *Garantievertrag*), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (...) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c." (Cass. Civ., SS.UU., 18/02/2010, n. 3947).

Ancora recentemente è stato ribadito dalla Suprema Corte, come l'inserimento nell'impegno di una clausola di pagamento "a prima richiesta" e "senza eccezioni" valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, sempre che non si preveda comunque una possibilità residua per il garante di proporre eccezioni. La clausola deve ritenersi incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. (cfr. Cass. Civ., ord. sez. VI, 03/12/2020, n. 27619).

L'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni esclude, infatti, l'elemento dell'accessorietà nel negozio e qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, con rinuncia preventiva ad ogni e qualsiasi contestazione al credito vantato dalla parte creditrice (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11/12/2019, n. 32402).

Dunque, è necessario e sufficiente, come nel caso di specie, che il contratto di garanzia (che sia chiamato "contratto autonomo di garanzia" o "fideiussione", non rileva la titolazione) preveda espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per i garanti di opporre eccezioni al creditore.

Né sono rilevabili nelle previsioni contrattuali indici contrari a tale conclusione, in termini di residua facoltà per il garante di proporre eccezioni. Anzi, il complessivo regolamento contrattuale depone in senso contrario, ove solo si consideri l'art. 8 dei contratti in atti con il quale "Nell'ipotesi che le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende, sin da ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca a favore del debitore.", a conferma dell'autonomia e non accessorietà dell'obbligazione di garanzia assunta.

Consegue per tutto quanto sopra osservato valide ed efficaci sono le obbligazioni di garanzia assunte in favore della **BANCA CREDITRICE**.

4. Domanda riconvenzionale.

La **BANCA CREDITRICE** agiva in riconvenzionale, chiedendo l'accertamento del credito derivante dal saldo debitorio del conto corrente ordinario n. omissis per un importo di € 18.576,44 (oltre interessi convenzionali al tasso del 9,050% sul saldo debitore dal 7.03.2014 al soddisfo), dagli insoluti di anticipazioni portafoglio RIBA per un importo di € 89.735,02 (oltre interessi legali sull'insoluto dal 7.03.2014 al soddisfo) e dal mutuo chirografario n. omissis rimasto impagato per un importo di € 109.644,18 (oltre interessi al tasso del 8,00% dal 7.03.2014 al soddisfo).

Chiedeva, altresì, la condanna della società **SOCIETA' DEBITRICE** e dei garanti, questi ultimi nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento delle superiori somme.

A fondamento della domanda la banca produceva i contratti dedotti in giudizio da parte attrice, nonché il contratto del 3.3.2010 regolante l'apertura di credito di € 100.000,00 concessa a valere sul conto corrente ordinario n. omissis e linea di credito di 300.000,00 sui conti anticipi, e il contratto di affidamento del 14.11.2012 regolante l'apertura di credito di € 20.000,00 concessa a valere sul conto corrente ordinario n. omissis e castelletto per sconto ed anticipi mediante accredito sbf ed effetti, crediti ed altri documenti dell'importo di € 185.000,00 collegato al conto n. omissis.

La **BANCA CREDITRICE** produceva, altresì, le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali e gli estratti conto dei contratti di conto corrente ed anticipi, così consentendo la verifica dei rapporti all'atto della stipula e nella fase di esecuzione.

Veniva anche prodotto il contratto di mutuo chirografario e il relativo piano di ammortamento, munito di certificazione ex art. 50 t.u.b. dal quale risultava che, alla data del 6.03.2014, la posizione debitoria era pari a complessivi € 109.644,18 (di cui € 104.360,08 per n. 12 rate scadute e non pagate ed € 5.284,10 per interessi di mora).

La Suprema Corte ha argomentato che: "[...] qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97; Cass.). In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti

negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). [...] Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...]” (Cass. Civ., sez. I, 07/05/2015, n. 9201).

Così ripartiti gli oneri probatori tra le parti del giudizio, la banca convenuta adempieva agli oneri probatori gravanti su di sé in forza della domanda riconvenzionale svolta, producendo i contratti quale fonte dell'obbligazione principale e fideiussoria, nonché la documentazione contabile utile ai fini della ricostruzione dei rapporti bancari intercorsi con parte attrice.

A fronte di ciò la **SOCIETA' DEBITRICE** si limitava a dedurre l'onere probatorio gravante sull'istituto bancario e la necessità di disporre c.t.u. tecnico contabile, tenendo conto delle proprie doglianze svolte in via principale.

Ora, fermo tutto quanto sopra osservato in ordine all'infondatezza della domanda di accertamento di nullità contrattuali e dell'azione di ripetizione, va considerato il difetto di contestazione specifica di parte attrice sulla pretesa creditoria avanzata in riconvenzionale, pure a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla **BANCA CREDITRICE**: cosicché devono ritenersi provati i fatti non specificamente contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Consegue che non era necessario procedere ad una c.t.u. contabile per determinare il saldo debitorio dei rapporti di conto corrente e di quelli ad esso accessori, già determinato e documentato da parte istante con la produzione degli estratti conto che evidenziava il quantum debeatur, né per verificare la certificazione ex art. 50 t.u.b., parimenti versata in atti dalla banca, con riguardo all'insoluto derivato dal mutuo chirografario. A tale ultimo proposito, deve osservarsi che, sebbene detta certificazione sia prevista ex lege per la richiesta di ingiunzione, essa nel giudizio a cognizione piena assume pieno valore probatorio in ipotesi di omessa specifica contestazione ad opera della mutuataria, analogamente a quanto avverrebbe in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Pertanto, in considerazione della posizione creditoria documentata dalla banca convenuta a carico degli attori, che peraltro non contestavano la sua sussistenza quanto piuttosto il quantum, la società **SOCIETA' DEBITRICE** e i fideiussori **OMISSIS** e la società **"FIDEIUSSORE S.A.S."** in solido tra di loro e questi ultimi nei limiti della garanzia prestata, vanno condannati al pagamento in favore della **BANCA CREDITRICE** della somma di € 217.955,64, di cui: € 18.576,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. omissis, oltre interessi convenzionali al tasso del 9,050% dal 7.03.2014 al soddisfo; € 89.735,02 derivanti da insoluti di portafoglio RIBA, oltre interessi legali dal 7.03.2014 al soddisfo; € 109.644,18 per mutuo chirografario n. omissis, oltre interessi al tasso del 8,00% dal 7.03.2014 al soddisfo.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli attori ed in favore di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi processuali, eccetto per quella istruttoria in relazione alla quale va applicata la riduzione del 50% in proporzione all'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pronunciando nel giudizio iscritto al n. xxxx/2013 R.G. così provvede:

- rigetta le domande attoree;

Sentenza, Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Anna Smedile, del 18.10.2021 n. 1036

- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la **SOCIETA' DEBITRICE** e i fideiussori **OMISSIS** e la società "**FIDEIUSSORE S.A.S.**", in solido tra di loro e questi ultimi nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore della **BANCA CREDITRICE** l'importo di € 217.955,64 per le causali e con gli interessi di cui in parte motiva;

- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute da **BANCA CREDITRICE** nel presente giudizio, liquidate in € 660,00 per spese vive ed € 10.730,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17 ottobre 2021.

Il Giudice

dott.ssa Anna Smedile

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS